



COMUNE DI CASTEL DI CASIO
Provincia di Bologna

Adunanza STRAORDINARIA di 1^a convocazione Seduta PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 16

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento TASI

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTISETTE** del mese di **aprile** alle ore 19.00 a seguire, nella Sala delle adunanze consiliari della Residenza Municipale, in Castel di Casio, convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Castel di Casio con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale risultano di seguito distinti per presenti ed assenti:

1) BRUNETTI MAURO	PRESENTE
2) GAGGIOLI ANTONIO	PRESENTE
3) ALDROVANDI MARCO	PRESENTE
4) FERRARI PATRIZIA	PRESENTE
5) MASELLI LEA	PRESENTE
6) FARESE ORIANA	PRESENTE
7) MAGNOTTA FRANCESCO	PRESENTE
8) MORUZZI CARLO	ASSENTE
9) ELEFANTINI ENRICO	PRESENTE
10) BERNARDINI MATTEO	ASSENTE
11) CAVALLINA DARIO	PRESENTE
12) RIGHETTI ANDREA	PRESENTE
13) POGGI RENZO	PRESENTE

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco pro tempore, Sig. Mauro Brunetti, assume la Presidenza e dichiara aperta la sessione

Partecipa, assiste e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Cigna Giorgio

Vengono nominati per i punti che esigono votazione segreta gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Maselli Lea - Francesco Magnotta - Righetti Andrea

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 28.09.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 15 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento TARI, da pubblicare, sul portale del federalismo;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

RITENUTO nelle more di una più compiuta definizione della normativa nazionale confermare la validità del Regolamento IMU demandando ad un proprio successivo atto l'adozione di un unico regolamento coordinato IUC;

DATO ATTO che con propria precedente delibera n° 32 del 29.4.2014 si approvava il regolamento per l'applicazione della TASI;

Che è stata ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento che pertanto in questa sede si riapprova secondo l'allegato alla delibera che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

CONSIDERATO CHE con decreto del Ministro dell'interno del 16.02.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21.03.2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31.05.2015;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;


DATO atto che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi combinato disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 nonché del visto di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D. Lgs.;

CON votazione favorevole unanime espressa da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare la validità del vigente regolamento IMU così come approvato con atto C.C. n. 34 del 28/09/2012;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della TASI;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015 ;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. di dare atto che conseguentemente risulta abrogato il regolamento TASI approvato con propria precedente delibera n.32 del 29.04.2014.

Successivamente la presente deliberazione con votazione favorevole unanime legalmente espressa da n. 8 consiglieri presenti e votanti viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



*Comune di Castel di Casio
(Provincia di Bologna)*

REGOLAMENTO COMUNALE

Per la disciplina della

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2015

Indice generale

- Art. 1- Oggetto
- Art. 2 – Presupposto del tributo
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Aliquote e detrazioni
- Art. 7 – Servizi indivisibili
- Art. 8 – Modalità di versamento
- Art. 9 – Importi minimi
- Art. 10 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 11 - Dichiarazione
- Art. 12 - Rateizzazioni
- Art. 13 - Ravvedimento
- Art. 14 - Accertamento
- Art. 15 - Rimborsi
- Art. 16 – Calcolo degli interessi
- Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2015, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) e smi.

Art. 2 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è la proprietà di fabbricati adibiti ad abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta dai proprietari delle unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

Art. 6 – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota della TASI è fissata come di seguito indicato:

Aliquota 3,3 per mille per abitazione principale e relative pertinenze

Con esclusione delle categorie **A1 A8 A9** con le seguenti detrazioni:

- Rendita da 0 a 300 detrazione euro 100
- Rendita da 301 a 400 detrazione euro 80
- Rendita da 401 a 500 detrazione euro 60
- Rendita da 501 a 600 detrazione euro 40
- Rendita oltre 601 detrazione euro 0

2. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7 – Servizi indivisibili

1. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, e riportata annualmente con delibera del Consiglio comunale.

Art. 8 – Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la proprietà, a tal fine il mese durante il quale la proprietà, si è protratta per almeno quindici e computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di

conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 – Importi minimi

Non sono previsti importi minimi né per il versamento della tassa né per il rimborso della stessa.

Art. 10 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 11 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

Art. 12 - Rateizzazioni

a) Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario sia esso riguardante l'imposta o l'accertamento .

b) Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

c) Il Funzionario Responsabile ha la facoltà di accogliere o rifiutare (con apposite e fondate motivazioni) l'istanza presentata e di concordare con il richiedente un piano di rientro e di estinzione del debito che sia soddisfacente per l'Ente e consono alle reali possibilità del contribuente.

Art. 13 - Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

Art. 14 - Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.
9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 15 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso puo essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e puo essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 16 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

Art. 17

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.



Comune di Castel di Casio

Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 27 04 15

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento TASI

PROPOSTA NR. 16 DEL 17/04/2015

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SI NO


PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Castel di Casio, li 22. 6. 15

IL RESPONSABILE

dott.ssa Susi Colli


PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Castel di Casio, li 22. 6. 15

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Susi Colli


VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 comma 4, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Castel di Casio, li 22. 6. 15

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Susi Colli


Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta utile, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal **26/05/2015** al **09/06/2015** come previsto dall'art. 124 comma 2 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna . Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

ATTESTA

che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 267/2000

- **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/04/2015**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3)

IL SEGRETARIO COMUNALE